

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018
666/2018/S/COM

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA EVIVA S.P.A., ORA EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità del 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 99/2012/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)” e s.m.i. (di seguito: TIBEG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)” e s.m.i. (di seguito: RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” e s.m.i. (di seguito: RTDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com e s.m.i., recanti rispettivamente il Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica e il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (di seguito: Glossario);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 304/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 304/2015/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” e s.m.i. (di seguito: TIQV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità “in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)” e s.m.i. (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 809/2017/E/com (di seguito: deliberazione 809/2017/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 31 luglio 2018, DSAI/51/2018/com (di seguito: determinazione DSAI/51/2018/com).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di un programma di verifiche ispettive, approvato con deliberazione 809/2017/E/com, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 27 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso l’impresa esercente l’attività di vendita di energia elettrica e gas naturale Eviva S.p.a. ora Eviva S.p.a. in liquidazione (di seguito: Eviva o società);
- sulla base delle risultanze acquisite con detta verifica, con determinazione DSAI/51/2018/com è stato avviato, nei confronti di Eviva S.p.a., un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di trasparenza della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas e di fatturazione dei consumi energetici e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 e dell’art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 e dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- in particolare, Eviva risultava:
 - a) non avere riportato con evidenza nelle bollette relative alla fornitura di gas, prima dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, la dicitura “*Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno*” (ad esempio documento 2_3 di cui al punto 2 della *check list* della predetta verifica ispettiva), in violazione dell’art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG;
 - b) non avere correttamente riportato nelle bollette relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale ammesse al regime di compensazione della spesa (c.d. bonus sociale elettrico e bonus sociale gas), le informazioni al riguardo previste dalla regolazione (documento 2_16 di cui al punto 2 della *check list*), in violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), punto vi., della Bolletta 2.0 e degli artt. 4, 8 e 32 del TIBEG;
 - c) non avere riportato nelle bollette i dati relativi:
 - i. in caso di fornitura di gas naturale, alla tipologia d’uso, distinguendo tra “uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria” e “uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento”, e alla classe del misuratore (ad esempio documenti 2_3, 2_10 e 2_16 di cui al punto 2 della *check list*), in violazione dell’art. 5, comma 2, lett. d), punti iii. e v., della Bolletta 2.0;
 - ii. alle letture che richiedono l’utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero “letture rilevate”, “autoletture” e “letture stimate”, in violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), e dell’art. 22 della Bolletta 2.0, del Glossario;
 - iii. ai consumi che richiedono l’utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero “consumi effettivi”, “consumi stimati” e “consumi fatturati”, in

violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario;

- d) nelle bollette in cui sono presenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, non avere riportato il motivo del ricalcolo nel caso di “ricalcolo per altre motivazioni”, ovvero per motivazioni diverse da quelle puntualmente indicate all'art. 6 della Bolletta 2.0, in violazione degli artt. 5, comma 4, lett. b), e 6, comma 3 e/o 4, lett. b) punto iii., della Bolletta 2.0;
- e) nelle bollette recanti la segnalazione di bollette precedenti non pagate, non avere dato informazione al cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali situazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa (documenti 2_23 e 2_24 di cui al punto 2 della *check list*), in violazione dell'art. 7, comma 2, della Bolletta 2.0;
- f) non avere correttamente riportato in bolletta gli importi fatturati, in violazione dell'art. 8, comma 3, della Bolletta 2.0;
- g) non avere riportato in bolletta le diciture previste nel caso di indennizzi automatici dovuti, ai sensi dell'art. 17 del TIF, dal venditore al cliente finale, qualora l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, in violazione dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV;
- h) in caso di fatturazione del corrispettivo C^{MOR}, non avere riportato in bolletta il testo dell'apposita comunicazione prevista dal Glossario nella descrizione della voce “Corrispettivo C^{MOR}”, in violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 99/2012/R/eel, dell'art. 10, comma 3, lett. b), e dell'art. 22 della Bolletta 2.0 e del Glossario;
- i) non avere pubblicato sul proprio sito internet una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati ed inserito nel materiale contrattuale consegnato al cliente finale il riferimento all'indirizzo internet e/o alle ulteriori modalità per prendere visione della predetta Guida alla lettura, in violazione dell'art. 20 della Bolletta 2.0;
- j) avere applicato specifici corrispettivi per l'invio delle bollette in formato cartaceo, in violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com;
- in data 30 agosto 2018, Eviva ha presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24526) relativa alle predette contestazioni;
- contestualmente alla presentazione della proposta di impegni, la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/51/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 sono stati applicati

specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione sono stati applicati gli stessi corrispettivi;

- in data 22 ottobre 2018 si è svolto, presso gli Uffici dell’Autorità, un incontro informale con la società per discutere della predetta proposta di impegni;
- successivamente, da visure camerali effettuate dagli Uffici DSAI, risultava una gravissima situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Eviva, data da elevate perdite di bilancio, da un elevato indebitamento della società, dall’impossibilità di quest’ultima di farvi fronte per mancata concessione di credito da parte delle banche, nonché dal fallimento dei piani di ristrutturazione avviati per far fronte alla complessa situazione; circostanze queste completamente taciute dalla società nel predetto incontro presso gli Uffici dell’Autorità, nonostante la proposta di impegni contenga anche iniziative da svolgersi in un arco di tempo pluriennale e con costi ingenti;
- in data 15 novembre 2018 la medesima società, a mezzo di comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, ha reso noto che in data 12 novembre 2018 l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a causa del “*venire meno del supporto delle istituzioni finanziarie*” e dell’esito negativo delle trattative avviate con terzi potenziali investitori, e ha invitato “*la clientela ad attivarsi fin da subito per l’individuazione di soluzioni alternative per le forniture di energia e gas*”;
- la circostanza dell’intervenuto scioglimento e messa in liquidazione della società ha trovato conferma nella visura camerale della società effettuata dagli Uffici DSAI in data 19 novembre 2018;
- nella riunione del 18 dicembre 2018, il Collegio ha preso atto dell’istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella proposta di impegni Eviva ha dichiarato la cessazione delle condotte contestate con la determinazione DSAI/51/2018/com, richiesta dall’art. 17, comma 2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, senza tuttavia fornirne prova;
- la proposta presentata da Eviva reca i seguenti impegni:
 1. restituzione a tutti i clienti domestici, con contratto attivo o cessato per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati dal mese di luglio 2014 in avanti, unitamente all’IVA applicata agli stessi (impegno n. 1);
 2. verifica, con cadenza annuale fino all’anno 2021, da parte di un gruppo di lavoro composto da legali e da esperti di regolazione interni alla società, della conformità dei contratti in essere per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rispetto alla vigente normativa di settore di rango primario e secondario e trasmissione dei relativi esiti, riassunti in un report, alla

- Direzione Sanzioni e Impegni e alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità (impegno n. 2);
3. invio, a tutti i clienti domestici con contratto attivo, di un'analisi personalizzata dei consumi energetici offerta a titolo gratuito, finalizzata ad individuare interventi domestici di efficienza energetica (impegno n. 3);
 4. offerta di una polizza assicurativa per l'abitazione, della durata di un anno, a copertura dei costi delle prestazioni di urgenza determinati da eventuali eventi dannosi quali allagamento, esplosione, furto e incendio, ai clienti ancora in fornitura, cui sono stati addebitati corrispettivi di postalizzazione, interessati a passare dalla fattura cartacea a quella elettronica (impegno n. 4);
 5. trasmissione a tutti i clienti con contratto attivo di un'informativa sulle modifiche apportate alla bolletta e comunicazione telefonica finalizzata a fornire puntuali informazioni in materia di bonus sociale, C^{MOR} e indennizzi, ai clienti interessati dall'errata esposizione di tali informazioni (impegno n. 5).

RITENUTO CHE:

- dall'esame della proposta di cui alla citata nota del 30 agosto 2018, non risulti dimostrata, con idonea documentazione a supporto, la cessazione delle condotte contestate, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- inoltre, le iniziative proposte da Eviva siano, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, inammissibili a valere come impegni, poiché appaiono presentate per finalità dilatorie e risultano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto proponente gli impegni rappresenta un requisito oggettivamente essenziale al fine di valutare la sostenibilità e la concreta realizzabilità delle misure proposte e dunque la serietà degli impegni, specie quando, come nel caso in esame, queste misure esigono interventi di durata pluriennale ed assai ingenti costi complessivi stimati per la loro attuazione;
- la circostanza che la gravissima situazione economica e patrimoniale in cui versa il soggetto proponente sia stata completamente taciuta dalla società, oltre a qualificarne la condotta sul piano del (mancato) rispetto del dovere generale di correttezza e buona fede, denunciandone il livello di responsabilità e affidabilità, dimostra che gli impegni abbiano verosimilmente il solo scopo di differire il momento di irrogazione della sanzione e che quindi la loro presentazione abbia una finalità meramente dilatoria, circostanza che li rende del tutto inammissibili ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- l'ulteriore circostanza del sopravvenuto scioglimento e della conseguente messa in liquidazione di Eviva, comporta l'inattuabilità degli impegni, atteso che la

liquidazione della società è evidentemente incompatibile con l'attuazione degli impegni presentati, che, invece, presuppone la continuazione dell'attività di vendita ai clienti finali e l'assunzione di nuovi significativi costi per la società;

- peraltro, proprio i clienti della società – principali beneficiari delle misure contenute negli impegni – risultano espressamente invitati dalla società a cercare fornitori alternativi, con conseguente manifesta inutilità degli impegni stessi ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), b) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la citata proposta di impegni presentata da Eviva

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a), b) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Eviva S.p.a., ora Eviva S.p.a. in liquidazione, in data 30 agosto 2018 (acquisita con prot. Autorità 24526);
2. di comunicare il presente atto a Eviva S.p.a. in liquidazione (P. Iva 03338650173) mediante PEC all'indirizzo eviva@pec.evivaenergia.com e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini